SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **686**.

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

94G0720

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1994, n. **684**.

Differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini fissati per i versamenti relativi alle procedure di sanatoria in tema di abusivismi edilizi;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché di autorizzare l'ANAS ad assumere personale a tempo determinato per la manutenzione stradale del settore appenninico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «15 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 1995»;

b) al comma 4, primo, secondo e terzo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994» e le parole: «15 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 1995»;

c) al comma 5 le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

d) al comma 7, primo e terzo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994».

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

Art. 3.

1. In deroga ad ogni contraria disposizione di legge, l'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino al 30 aprile 1995, personale da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0731

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n. 685.

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. — *1.* Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.».

Art. 3.

1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.».

Art. 5.

1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. — *1.* Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è

soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.».

Art. 6.

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI»

Art. 7.

1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. — *1.* Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, è sostituito dal seguente:

«Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 73-*bis*. — *1.* Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.».

Art. 10.

1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«*Capo I*-bis

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

Art. 78-*bis*. — *1.* Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.».

Art. 11.

1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«*Capo II*

DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 79. — *1.* Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellito

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la prima diffusione di una emissione.».

Art. 12.

1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
E DEGLI ARTISTI ESECUTORI»

Art. 13.

1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. — *1.* Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-*bis*;

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi Ogni patto contrario è nullo.».

Art. 14.

1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «artisti attori o interpreti» sono sostituite dalle seguenti: «artisti interpreti».

Art. 15.

1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. — *1.* Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-*bis*, comma 5, della presente legge.

2. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento.

3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 è determinata secondo le norme del regolamento.».

Art. 16.

1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. — *1.* I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.».

Art. 17.

1. Dopo l'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*ter*. — *1.* È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro,

detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera *a)*;

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.».

Art. 18.

1. Dopo l'art. 171- della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*quater*. — *1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.».

Art. 19.

1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la parola: «precedente» è sostituita da: «171».

Art. 20.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, sono abrogati.

Art. 21.

1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonché al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabili.

Art. 22.

1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1° luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1° gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993). Gli articoli 1, 2 e 12 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essi fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 2 (*Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 12 (*Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1° luglio 1994».

— La direttiva 92/100/CEE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 633/1941 disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 17 così recitava:

«Art. 17. — Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione».

Nota all'art. 3:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il n. 2 del primo comma dell'art. 61 così recitava: «2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata».

Note all'art. 4:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il secondo comma dell'art. 61 così recitava: «La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione».

Nota all'art. 5:

— Per la legge n. 633/1941 vedi note all'art. 1. L'art. 69 così recitava:

«Art. 69. — È libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale».

Nota all'art. 6:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo I del titolo II era così rubricato:

«Capo I - *Diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi*».

Nota all'art. 7:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 72 così recitava:

«Art. 72. — Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio».

Nota all'art. 8:

— Il D.P.R. n. 490/1974 dà applicazione alla convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Nota all'art. 11:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1 Il capo II del titolo II così recitava:

«Capo II - *Dirirtti degli esercenti il servizio di radiodiffusione*

Art. 79. — Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;

2) di registrare a scopo di lucro la emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;

3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione».

Nota all'art. 12:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo III del titolo II era così rubricato:

«Capo III - *Diritto degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori*».

Nota all'art. 13:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 80 così recitava:

«Art. 80. — Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi, diffonda o riproduca successivamente l'opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

Egualmente nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59».

Nota all'art. 14:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Gli articoli 81, 82 e 83 così recitano:

«Art. 81. — Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54».

«Art. 82. — Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se stante o non di semplice accompagnamento».

«Art. 83. — Gli artisti attori o interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente».

Nota all'art. 15:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 84 così recitava:

«Art. 84. — L'equo compenso previsto dall'art. 80 è determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'ente o della società in cui esso è organizzato. In ogni altro caso è devoluto all'istituto di assistenza e di previdenza dell'associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso».

Note all'art. 16:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 85 così recitava:

«Art. 85. — Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione».

— La legge n. 400/1985 contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.

— Il D.L. n. 9/1987, reca interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche alla legge n. 517/1975 sulla disciplina del commercio agevolato. L'art. 2 così recitava:

«Art. 2. — 1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400, si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1».

Nota all'art. 19:

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 172 così recitava: «1. Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000».

Nota all'art. 20:

— La legge n. 406/1981 reca misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati. Gli articoli 1 e 2 così recitavano:

«Art. 1. — Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità».

«Art. 2. — La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato».

94G0719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale dell'assemblea siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina, in data 1° dicembre 1994, nei confronti del sig. Vincenzo Leanza, per il reato di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112, n. 1 e 323 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato nella regione Sicilia, prot. 83/RIS.2A2 del 5 dicembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana sig. Vincenzo Leanza;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Leanza è sospeso dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana a decorrere dal 1° dicembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 5 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7928

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 1994.

Ulteriore differimento della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza del distretto di corte di appello di Torino.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativo alla revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate del distretto di corte di appello di Torino;

Visto il decreto interministeriale 30 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1993, n. 237, con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono state soppresse ed accorpate alla pretura circondariale di Alessandria le sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già comprese nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1994 con il quale la data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già determinata con decreto interministeriale 30 agosto 1993 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione e differita con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 al 4 luglio 1994, è stata differita al 19 dicembre 1994;

Ritenuta la opportunità di far coincidere la soppressione delle suindicate sezioni distaccate di pretura con l'inizio del funzionamento, nelle suddette sedi, degli uffici del giudice di pace, istituiti con la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, determinata con decreto interministeriale 30 agosto 1993 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, differita con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 al 4 luglio 1994 e successivamente spostata con decreto ministeriale 16 giugno 1994 al 19 dicembre 1994, è ulteriormente differita al 1° maggio 1995.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro: BIONDI

94A7930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1994.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 4, della suindicata legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale dispone che «i rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e province delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, con gli organismi di cui al comma 1 (enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate) sono regolati da convenzioni conformi allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali ...»;

Decreta:

In applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, citato nelle premesse, è approvato lo schema-tipo di convenzione, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro per gli affari sociali
ora *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*
GUIDI

ALLEGATO

Convenzione-tipo per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In data................... con la presente convenzione .... rappresentato da.................................... con sede in .... e rappresentato da .... con sede in .... (iscritto all'albo regionale, di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 104/1992, in data .... con il numero ....) stabiliscono quanto appresso.

Art. 1.

Attività dell'ente convenzionato

L'ente .... svolge l'attività di .... che rientra tra quelle previste dall'art. 18, comma 1, della citata legge n. 104/1992.

Art. 2.

Programma dell'ente convenzionato

L'ente convenzionato svolge detta attività presso le seguenti sedi site in .... secondo il programma presentato ed allegato, che si considera parte integrante della presente convenzione.

Il programma allegato indica:

a) il numero ed il tipo di utenti e i nominativi degli stessi da inserire nel programma;

b) il tipo di interventi da svolgere e la durata degli stessi per ciascun invalido;

c) il piano finanziario, che può prevedere anche l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente;

d) i locali e le attrezzature possedute, idonee al conseguimento del programma stesso;

e) l'elenco nominativo del personale che l'ente impiega per la realizzazione del programma, corredato dalla documentazione inerente la situazione previdenziale e contrattuale dello stesso.

Art. 3.

Personale impiegato

Il personale che l'ente convenzionato impiega per la realizzazione del programma è distinto in:

a) personale con rapporto di impiego con funzioni amministrative e tecnico-professionali;

b) soci-lavoratori;

c) personale professionale con rapporto di consulenza;

d) personale volontario;

e) obiettori di coscienza.

Il predetto personale deve possedere qualifiche che corrispondono alle funzioni da svolgere. Il personale previsto ai punti *d)* ed *e)* non dovrà superare il 50% del totale di quello complessivamenteimpegnato.

Art. 4.

Ammissione e permanenza nel programma

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione l'ente convenzionato.. — ove sia utile per il raggiungimento degli scopi fissati con la presente convenzione — si collega con le strutture ed enti locali che svolgono attività connesse con i servizi prestati.

L'ammissione dell'utente, portatore di handicap, al programma degli interventi dell'ente convenzionato .... è concordata tra le parti della presente convenzione.

Art. 5.

Acquisizione parere U.P.L.M.O.

L'ente convenzionante acquisisce preventivamente il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

L'U.P.L.M.O. competente esprime il suddetto parere entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di ricezione dello schema di convenzione e del programma in esso allegato. Qualora detto termine trascorra inutilmente il parere s'intende come reso.

Art. 6.

Finanziamento

All'ente convenzionato, considerato il programma delle attività, degli interventi svolti o da svolgere ed il numero e il tipo di utenza che l'ente convenzionato .... inserisce nel programma e valutata l'adeguatezza dell'organico del personale e degli orari di lavoro applicabili al programma, verrà corrisposto un contributo .... dell'ammontare di lire.................... in numero di .... quote. La prima quota viene erogata all'inizio dell'attività di intervento, le successive con cadenza .... sono subordinate alla presentazione di un rendiconto delle spese riferito al periodo precedente e con acclusi i quadri riepilogativi del numero, del nominativo e del tipo di utenti assistiti e delle prestazioni.

Dette quote dovranno essere erogate entro .... dalla presentazione del rendiconto e relativi allegati.

L'ultima quota è erogata entro .... mesi dalla conclusione dell'attività ed è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile, nonché di una relazione tecnica di verifica e valutazione degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.

Art. 7.

Controllo dell'ente convenzionante e rendiconti

Il controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'ente convenzionante...............................

L'ente convenzionato .... provvede alla regolare tenuta dei registri di presenza degli utenti o dei registri delle prestazioni, dei libri contabili e di ogni altra documentazione comprovante la regolarità della gestione dell'ente.

Inoltre l'ente convenzionato.. deve trasmettere tutta la documentazione secondo le cadenze e le modalità previste dall'art. 6.

Art. 8.

Divieto di subconvenzione, di sovrapposizione di finanziamenti Incompatibilità

Nei rapporti con gli altri enti, associazioni e cooperative, è fatto divieto all'ente convenzionato di subconvenzione ovvero di operare sovrapposizione di finanziamenti per le stesse attività e gli stessi interventi che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Valgono altresì le incompatibilità di diritto e materiali previste dalla vigente legislazione.

Art. 9.

Controllo dell'ente convenzionante sull'attuazione del programma

l'ente convenzionante.. e tenuto a periodici controlli sull'attuazione del programma degli interventi e sulla regolarità della gestione dell'ente convenzionato e ne valuta i risultati.

Art. 10.

Modificazioni del programma

Allorquando intervengono modificazioni nel programma allegato, con particolare riferimento al personale, ai metodi ed agli interventi, l'ente convenzionato.. ne dà comunicazione all'ente convenzionante:.. al fine delle necessarie autorizzazioni.

L'ente convenzionante si impegna a dare risposta entro........... giorni

Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modifica richiesta non comporti un aumento di spesa, l'autorizzazione si intende come resa.

Art. 11.

Inadempienze

L'ente convenzionante attiva le procedure di risoluzione immediata della convenzione con avviso notificato mediante lettera raccomandata a.r. e propone agli organi regionali competenti la cancellazione dall'albo nei casi in cui l'ente incorra nelle seguenti inadempienze:

1) modificazioni delle finalità perseguite dall'ente convenzionato o della metodologia adottata non concordate con l'ente convenzionante;

2) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione;

3) subconvenzione dell'attività oggetto della convenzione;

4) risultanze negative di cui al controllo previsto dall'art. 9 della presente convenzione, non sanabili.

L'ente convenzionato ha facoltà di richiedere, dopo aver contestato per iscritto e con fissazione di termini, la risoluzione immediata della convenzione nel caso di mancato rispetto da parte dell'ente convenzionante degli impegni assunti o del mancato pagamento delle quote, nei termini stabiliti.

L'ente convenzionante ha facoltà di trattenere percentualmente dal ....% al ....% di quanto dovuto e in caso di recidiva, di attivare le procedure per la disdetta della convenzione, qualora l'ente convenzionato non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze di seguito indicate, nei termini fissati, attraverso contestazione scritta, dallo stesso ente convenzionante:

l'intempestiva comunicazione all'ente convenzionante della interruzione dei servizi;

variazioni apportate al programma non concordate con l'ente convenzionante di cui all'art. 10;

inottemperanza di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

In caso di esito sfavorevole degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 9 dall'ente convenzionante, le inadempienze sono ricondotte, secondo il tipo e la gravità delle stesse ai commi precedenti.

Art. 12.

Durata della convenzione

La convenzione ha la durata di.. a decorrere dal ....

Art. 13.

La presente convenzione sarà registrata a cura dell'ente convenzionato.. secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'ente convenzionato.

Data, ...

per *l'ente convenzionante rappresentante*
firma ....

per *l'ente convenzionato rappresentante*
firma ....

94A7902

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 ottobre 1994.

Attuazione della decisione della Commissione CE del 3 giugno 1994 in merito ai criteri da applicare per quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di attuazione della direttiva n. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ed in particolare l'art. 9, commi 2 e 8;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare per quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali, secondo la quale, tenendo conto dello schema di lavorazione dello stabilimento, del flusso della sua produzione, della capacità di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, il limite di produzione, ai fini della concessione delle deroghe previste per gli stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale, non deve in nessun caso essere superiore a 7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana;

Ritenuto di modificare, alla luce della decisione dell'Unione europea del 3 giugno 1994, il citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 537 del 1992 e di adottare apposite procedure amministrative per consentire un'agevole attuazione delle modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo di produzione per gli stabilimenti non aventi capacità di produzione industriale, già fissato dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, viene individuato sulla base dei seguenti parametri:

a) schema di lavorazione dello stabilimento;

b) flusso della produzione;

c) capacità di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti.

2. Il limite di cui al comma 1 non può esere comunque superiore a 7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana o a una tonnellata di prodotto finito per settimana nel caso di produzione di foie gras.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i responsabili legali degli stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale che operano in conformità con il limite di produzione settimanale di cui all'art. 1, comma 2, e che sono in possesso o in attesa di ricevere il riconoscimento di idoneità ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, trasmettono al Ministero della sanità e per conoscenza alla regione o alla provincia autonoma ed alla unità sanitaria locale territorialmente competenti, una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

2. L'adempimento di quanto previsto al comma 1 determina:

a) il mantenimento dell'efficacia del riconoscimento CEE per gli stabilimenti che ne sono in possesso;

b) la prosecuzione dell'istruttoria per gli stabilimenti non ancora in possesso del riconoscimento CEE.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i responsabili legali degli stabilimenti che hanno ricevuto o attendono di ricevere il riconoscimento CEE in conformità ai criteri previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, qualora il limite di produzione sia superiore a quello di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono, ai fini della prosecuzione dell'attività, al Ministero della sanità, e per conoscenza alla regione o provincia autonoma ed alla unità sanitaria locale territorialmente competente, una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 2.

2. I responsabili legali degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare gli interventi necessari per conformarsi a tutti i requisiti strutturali previsti dagli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, entro e non oltre il 30 giugno 1995, e, non appena terminati i lavori di adeguamento, a presentare istanza di riconoscimento CEE secondo la procedura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo stesso e dal decreto ministeriale 26 aprile 1993.

3. Fino alla conclusione dell'istruttoria di riconoscimento CEE, i prodotti provenienti dagli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzati esclusivamente sul territorio nazionale.

4. Il riconoscimento di idoneità CEE precedentemente rilasciato agli stabilimenti di cui al comma 1 decade entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. A far data dallo stesso termine temporale, sono interrotte le istruttorie eventualmente in corso.

Art. 4.

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2 o dall'art. 3 determina la decadenza del riconoscimento di idoneità CEE precedentemente rilasciato o l'interruzione dell'istruttoria eventualmente in corso.

Art. 5.

1. Le attività di vigilanza di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, includono anche la verifica delle dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 6.

1. Gli elenchi degli stabilimenti in possesso del riconoscimento di idoneità CEE e di quelli per i quali il riconoscimento già assegnato è decaduto, vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed aggiornati annualmente.

Art. 7.

1. I prodotti fabbricati dagli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, confezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e recanti sulle confezioni il numero di riconoscimento CEE precedentemente assegnato, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 309

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA

e, per conoscenza:

All'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma (competente per territorio)

All'unità sanitaria locale (competente per territorio)

Il sottoscritto .... in qualità di responsabile dell'impresa .... con sede legale in .... via .... n. .... c.a.p. .... preso atto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1994.

Dichiara

che il limite massimo di produzione presso lo stabilimento ubicato in .... via .... n. .... c.a.p ....

ammonta a n. .... (indicare la cifra) tonnellate di prodotto finito per settimana.

Fa presente che lo stabilimento suindicato (barrare la voce che interessa):

☐ ha ottenuto il riconoscimento di idoneità CEE n. ...., con decreto in data ....;

☐ ha in corso l'istruttoria di riconoscimento di idoneità CEE.

Si allegano inoltre i certificati di residenza, stato di famiglia ed iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero copia del certificato di vigenza del tribunale, solo per le società) in carta semplice (*).

Data; ....

Firma ....
(autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(*) L'invio della certificazione suindicata al Ministero della sanità è dovuto ai fini dell'acquisizione, da parte di quest'ultimo, del certificato antimafia previsto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

I certificati di residenza e stato di famiglia sono riferiti:

a) al titolare, se trattasi di ditta individuale;

b) al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, se trattasi di società di capitale o cooperative;

c) a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;

d) ai soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

e) al legale rappresentante, agli imprenditori e società consorziate, se trattasi di consorzi.

ALLEGATO 2

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA

e, per conoscenza:

All'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma (competente per territorio)

All'unità sanitaria locale (competente per territorio)

Il sottoscritto .... in qualità di responsabile dell'impresa .... con sede legale in .... via .... n. .... c.a.p. .... preso atto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1994.

Rilevato che lo stabilimento sottoindicato (barrare la voce che interessa):

☐ ha ottenuto il riconoscimento di idoneità CEE n. ...., con decreto in data ....;

☐ ha in corso l'istruttoria di riconoscimento di idoneità CEE,

e che il limite massimo di produzione supera il valore di 7,5 tonnellate di prodotto finito per settimana.

Si impegna

a conformare tutti i requisiti dello stabilimento ubicato in .... via.. n. .... c.a.p ....

a quanto previsto dagli allegati *A* e *B* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, entro e non oltre il 30 giugno 1995.

Data ....

Firma ....
(autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

94A7912

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Lecco, Como, Asti e Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Lecco (dalle ore 8 alle ore 12) e pubblico registro automobilistico di Como in data 4 ottobre 1994;

pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994;

pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 12 e 18 ottobre 1994.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I. per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario e agli enti territoriali interessati delle imposte, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

pubblico registro automobilistico di Lecco in data 4 ottobre 1994;

pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994;

pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 12 e 18 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7898

DECRETO 3 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari delle regioni Veneto e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 11 ottobre 1994 (dalle ore 11 alle ore 13): ufficio del registro ed ufficio IVA di Verona per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 20 ottobre 1994: ufficio del registro (dalle ore 9 alle ore 11) ed ufficio IVA (dalle ore 11 alle ore 13) di Verona per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 29 ottobre 1994: ufficio delle imposte dirette di Termini Imerese per disinfestazione dei locali;

nei giorni 29 e 31 ottobre 1994: ufficio del registro atti civili di Palermo per disinfestazione dei locali;

nei giorni 31 ottobre e 2 novembre 1994: ufficio del registro di Gela per disinfestazione dei locali;

nei giorni 11 e 12 novembre 1994: ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina per disinfestazione dei locali;

in data 12 novembre 1994: ufficio delle imposte dirette di Palermo per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEI GIORNI 11 E 20 OTTOBRE 1994

Regione Veneto:

ufficio del registro ed ufficio IVA di Verona.

IN DATA 29 OTTOBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Termini Imerese.

NEI GIORNI 29 E 31 OTTOBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Palermo.

NEI GIORNI 31 OTTOBRE E 2 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela.

NEI GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina.

IN DATA 12 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7899

DECRETO 4 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari delle regioni Campania, Toscana, Sardegna, Lombardia, Calabria, Veneto, Piemonte e Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

nel periodo dal 20 giugno al 7 ottobre 1994: ufficio delle imposte dirette di Pozzuoli per sfratto dai locali siti in via Celle n. 2 e successivo trasferimento dell'ufficio nei locali siti in via Rosini n. 12/*B*;

nei giorni 23, 25 e 27 giugno 1994: ufficio IVA di Livorno a causa dell'interruzione del collegamento via terminale con il sistema centrale;

in data 25 agosto 1994: commissione tributaria di primo grado di Lanusei per disinfestazione dei locali;

nel periodo dal 13 settembre al 17 ottobre: ufficio IVA di Grosseto per la chiusura dei locali, stabilita con provvedimento del procuratore della Repubblica presso la pretura di Grosseto, per inagibilità e successivo trasferimento dell'ufficio in altri locali;

in data 30 settembre 1994 (dalle ore 8 alle ore 12): ufficio IVA ed ufficio del registro di Varese per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 3 ottobre 1994: commissione tributaria di primo grado di Vibo Valentia per disinfestazione dei locali;

in data 4 ottobre 1994 (dalle ore 9,30 alle ore 12): ufficio del registro di Como per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 10 ottobre 1994 (dalle ore 9 alle ore 11): ufficio del registro di Clusone per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 11 ottobre 1994 (dalle ore 11 alle ore 13): ufficio del registro di Rovigo per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

in data 12 ottobre 1994: commissione tributaria di primo grado di Ivrea per sciopero del personale;

in data 13 ottobre 1994: ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona per sciopero del personale;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEL PERIODO DAL 20 GIUGNO AL 7 OTTOBRE 1994

Regione Campania:

ufficio imposte dirette di Pozzuoli.

NEI GIORNI 23, 25 E 27 GIUGNO 1994

Regione Toscana:

ufficio IVA di Livorno.

IN DATA 25 AGOSTO 1994

Regione Sardegna:

commissione tributaria di primo grado di Lanusei.

NEL PERIODO DAL 13 SETTEMBRE AL 17 OTTOBRE 1994

Regione Toscana:

ufficio IVA di Grosseto.

IN DATA 30 SETTEMBRE 1994

Regione Lombardia:

ufficio IVA e ufficio del registro di Varese.

IN DATA 3 OTTOBRE 1994

Regione Calabria:

commissione tributaria di primo grado di Vibo Valentia.

IN DATA 4 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Como.

IN DATA 10 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 11 OTTOBRE 1994

Regione Veneto:

ufficio del registro di Rovigo.

IN DATA 12 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

commissione tributaria di primo grado di Ivrea.

IN DATA 13 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7900

DECRETO 7 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunica to il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari in data 14 ottobre 1994 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Regione Abruzzo:

uffici del registro di: Castel di Sangro, Pescara, Teramo.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Tropea.

Regione Campania:

uffici IVA di: Napoli 1°, Napoli 2°, Avellino;

uffici del registro di: Caserta, Ischia, Nola, Castellammare di Stabia, Napoli atti privati, Napoli atti pubblici, Napoli successioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino;

uffici imposte dirette di: Ischia, Napoli 2°;

commissione tributaria di 2° grado di Avellino.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

uffici del registro di: Udine, Pordenone, Maniago;

uffici IVA di: Udine, Trieste, Pordenone.

Regione Lazio:

uffici IVA di: Rieti, Roma 1°, Roma 2°, Frosinone, Latina;

uffici del registro di: Albano Laziale, Civitavecchia, Anzio, Frascati, Velletri, Tivoli, Rieti, Latina, Cassino, Frosinone, Viterbo, Formia, Roma atti pubblici, Roma atti privati, Roma successioni atti giudiziari, Roma bollo e radio;

commissione centrale tributaria;

commissione tributaria di 1° grado di Roma.

Regione Liguria:

uffici del registro di: Genova successioni, Genova atti civili e radio, Genova atti giudiziari, La Spezia, Imperia atti civili e successioni, Savona atti civili e giudiziari, Savona bollo demanio e successioni, Albenga, Finale Ligure;

ufficio IVA di Savona;

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di La Spezia.

Regione Lombardia:

uffici IVA di: Milano 2°, Como, Pavia, Varese;

uffici del registro di: Milano successioni, Milano atti pubblici, Milano bollo, Milano atti privati 2°, Monza, Gavirate, Bergamo, Clusone, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Treviglio, Zogno, Brescia, Salò, Lecco, Cremona, Crema, Suzzara, Mede, Mortara, Pavia, Chiavenna, Voghera, Varese, Gallarate, Luino, Codogno, Desio, Magenta, Rho Legnano·

uffici imposte dirette di: Viadana, Menaggio, Montichiari, Varese, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Soresina, Busto Arsizio;

commissioni tributarie di 1° grado di: Mantova, Milano;

commissioni tributarie di 2° grado di: Mantova, Sondrio.

Regione Marche:

uffici IVA di: Ancona, Macerata;

uffici del registro di: Senigallia, Jesi, Fabriano, Ancona, Fermo.

Regione Piemonte:

uffici IVA di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

uffici del registro di: Acqui Terme, Alba, Arona, Asti, Biella, Borgomanero, Borgosesia, Bra, Canelli, Casale Monferrato, Cossato, Cuneo, Cuorgnè, Domodossola, Fossano, Ivrea, Moncalieri, Mondovì, Nizza Monferrato, Novara, Novi Ligure, Ovada, Pinerolo, Rivarolo, Rivoli, Saluzzo, Santhià, Savigliano, Susa, Torino atti privati, Torino successioni, Torino bollo, Torino atti giudiziari, Torino URAR, Tortona, Valenza, Verbania, Vercelli;

uffici imposte dirette di: Acqui Terme, Alba, Arona, Biella, Borgosesia, Bra, Canelli, Chieri, Chivasso, Ciriè, Cossato, Domodossola, Fossano, Ivrea, Moncalieri, Mondovì, Nizza Monferrato, Novara, Novi Ligure, Ovada, Pinerolo, Rivarolo, Rivoli, Saluzzo, Savigliano, Susa, Tortona, Vercelli;

centro di servizio imposte dirette di Torino;

commissioni tributarie di 1° grado di: Acqui Terme, Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Torino, Vercelli;

commissioni tributarie di 2° grado di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli;

direzione regionale delle entrate - sezioni staccate di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli.

Regione Puglia:

uffici IVA di: Taranto, Lecce, Foggia, Bari;

uffici del registro di: Trani, S. Severo, Gioia del Colle, Lucera, Gallipoli, Maglie, Brindisi, Taranto, Foggia atti civili, Foggia atti giudiziari, Bari atti pubblici, Bari atti privati, Bari atti giudiziari;

commissioni tributarie di 1° grado di: Taranto, Lucera, Foggia, Brindisi;

commissioni tributarie di 2° grado di: Brindisi, Foggia, Bari.

Regione Sardegna:

uffici IVA di: Cagliari, Oristano;

uffici del registro di: Sanluri, Oristano, Nuoro, Cagliari atti civili successioni e radio;

ufficio imposte dirette di Sanluri;

commissione tributaria di 1° grado di Oristano;

commissione tributaria di 2° grado di Oristano;

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Oristano.

Regione Sicilia:

uffici IVA di: Trapani, Caltanissetta, Ragusa, Agrigento;

uffici del registro di: Agrigento, Marsala, Misilmeri, Canicattì, Milazzo, Caltanissetta, S. Agata di Militello, Palermo atti civili, Messina bollo e successioni, Pantelleria, Lipari, Sciacca, Termini Imerese, Catania atti civili, Cefalù, Modica;

ufficio imposte dirette di: Pantelleria, Lipari, Gela, Licata, Termini Imerese, Milazzo, Caltagirone, Lentini, Augusta;

commissioni tributarie di 1° grado di: Caltanissetta, Marsala;

commissioni tributarie di 2° grado di: Catania.

Regione Toscana:

uffici IVA di: Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena;

uffici del registro di: Firenze atti civili, Firenze successioni e atti giudiziari, Firenze affitti e bollo, Borgo S. Lorenzo, Empoli, Prato, Arezzo, Montevarchi, San Sepolcro, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Livorno, Piombino, Portoferraio, Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Viareggio, Massa, Carrara, Aulla, Pisa, Pontedera, San Miniato, Volterra, Pistoia, Pescia, Siena, Montepulciano, Poggibonsi;

uffici imposte dirette di: Firenze 1°, Firenze 2°, Borgo S. Lorenzo, Prato, Empoli, Arezzo, San Sepolcro, Poppi, Montevarchi, Cortona, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Pitigliano, Livorno, Piombino, Portoferraio, Lucca, Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Pietrasanta, Viareggio, Massa, Aulla, Carrara, Pontremoli, Pisa, Pontedera, San Miniato, Volterra, Pistoia, Pescia, Siena, Montepulciano, Poggibonsi;

commissioni tributarie di 1° grado di: Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena, Montepulciano;

commissioni tributarie di 2° grado di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena;

direzione regionale delle entrate;

direzione regionale delle entrate - sezioni staccate di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.

Regione Umbria:

uffici IVA di: Terni, Perugia;

uffici del registro di: Terni, Foligno, Gualdo Tadino, Perugia;

uffici imposte dirette di: Narni, Amelia, Gualdo Tadino;

commissione tributaria di 1° grado di Spoleto.

Regione Valle d'Aosta:

ufficio IVA di: Aosta,

uffici del registro di: Aosta, Chatillon.

Regione Veneto:

uffici IVA di: Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Treviso;

uffici del registro di: Belluno, Verona, Rovigo, Conegliano, Padova, Soave, Bassano del Grappa, Legnago, Venezia, Valdagno, Badia Polesine, Adria, Castelmassa, Este, Vicenza, Montebelluna, Vittorio Veneto, San Donà di Piave;

uffici imposte dirette di: Cortina d'Ampezzo, Badia Polesine, Castelmassa, Verona, Legnago;

commissione tributaria di 1° grado di Belluno;

commissione tributaria di 2° grado di Belluno;

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Rovigo;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari indicati nelle premesse è accertato in data 14 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7896

DECRETO 7 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Como in data 6 ottobre 1994 (dalle ore 10 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Verona in data 12 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. di Ragusa in data 13 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. di Torino in data 4 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. di Pavia in data 8 novembre 1994 per allagamento dei locali;

P.R.A. di Parma in data 11 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Como in data 6 ottobre 1994;

P.R.A. di Verona in data 12 ottobre 1994;

P.R.A. di Ragusa in data 13 ottobre 1994;

P.R.A. di Torino in data 4 novembre 1994;

P.R.A. di Pavia in data 8 novembre 1994;

P.R.A. di Parma in data 11 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7897

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1994.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro del tesoro 3 novembre 1988 recante nuove modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, punto *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e norme di attuazione dell'art. 4 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, che all'art. 2, lettera *a)*, prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate, nei settori di competenza, in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che al comma 1 dell'art. 2 estende le finalità, indicate alla lettera *a)* dell'art. 2 della citata legge n. 782/1980, alle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve termine e ai prestiti partecipativi;

Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295, che all'art. 4, secondo comma, prevede che gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonché per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo istituito ai sensi dell'art. 3 della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1988, n. 285360, registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n. 49 Tesoro, foglio n. 245, recante disposizioni circa durata, garanzie, modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali a valere sul fondo di cui alla citata legge n. 782;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla modificazione e all'integrazione del predetto decreto ministeriale a seguito delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 237/93;

Ritenuto, altresì, opportuno, anche in relazione all'attuale situazione economico-finanziaria del Paese, autorizzare il Mediocredito centrale ad effettuare le operazioni di cui all'art. 4 della citata legge n. 295/1973, limitatamente alle operazioni di consolidamento e di prestiti partecipativi di cui alla citata legge n. 237/1993;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489;

Vista la proposta del Mediocredito centrale;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, primo comma, del decreto del Ministro del tesoro 3 novembre 1988 di cui alle premesse, di seguito denominato «decreto», le parole «di programmi di investimento» sono sostituite con le seguenti: «delle iniziative di cui al successivo art. 2».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto è sostituito con il seguente:

«Le anticipazioni sono utilizzate per la concessione a piccole e medie imprese di finanziamenti destinati alle seguenti iniziative anche fra loro congiunte:

a) nuovi programmi di investimento oppure programmi già in parte realizzati;

b) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve termine;

c) prestiti partecipativi.

I programmi di investimento devono avere i requisiti previsti dalle vigenti norme di intervento dei mediocrediti regionali, ivi comprese le scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi, tenuto conto della natura del ciclo di produzione.

Per le operazioni di consolidamento è necessario che i debiti a breve siano maturati nei confronti del sistema bancario e/o degli enti previdenziali.

Per prestiti partecipativi si intendono i finanziamenti a medio termine, così come disciplinati dall'art. 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dal decreto di attuazione del Ministro del tesoro in data 21 ottobre 1992, a favore di piccole e medie imprese così come definite nel decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993».

Art. 3.

Dopo il quinto comma dell'art. 4 del decreto sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le operazioni di consolidamento recanti un apporto dei soci in aumento di capitale dell'impresa di importo non inferiore al 30 per cento del finanziamento accordato e destinate a favorire esclusivamente le piccole e medie imprese così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, i tassi di cui al precedente comma sono ridotti di un punto percentuale.

Nei casi di prestiti partecipativi gli istituti corrispondono sulle anticipazioni un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto, ridotto di un punto percentuale. In tali casi gli istituti, in relazione alle peculiari situazioni economico-finanziarie delle imprese beneficiarie dei prestiti, possono subordinare l'intervento ad un aumento di capitale, sulla base di accordi con le imprese medesime.

Nei casi di cui al precedente sesto comma il Mediocredito centrale è autorizzato a modulare i propri interventi al fine di assicurare il rispetto dei limiti posti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sulla base delle condizioni vigenti alla data della delibera di concessione delle anticipazioni».

Art. 4.

Al sesto comma dell'art. 4 del decreto, le parole «alle precedenti lettere *a)* e *b)*» sono sostituite con le seguenti: «alle lettere *a)* e *b)* del precedente quinto comma e di cui al settimo comma».

Art. 5.

L'ottavo comma dell'art. 4 del decreto è sostituito con il seguente comma:

«Le richieste di utilizzo sono avanzate separatamente a seconda che il tasso sia fisso o variabile secondo le modalità stabilite dal Mediocredito centrale. Gli importi richiesti possono essere suddivisi in quote corrispondenti a gruppi di finanziamenti aventi in comune il tasso di interesse e la durata».

Art. 6.

Al nono comma dell'art. 4 del decreto, dopo la parola «...istituti» è aggiunto il seguente periodo:

«Tale disposizione non si applica nei casi di prestiti partecipativi».

Art. 7.

All'art. 5 del decreto vengono aggiunti i seguenti commi:

«Le anticipazioni concesse a valere sulle disponibilità annuali del fondo sono destinate per una quota non superiore al 30 per cento alle iniziative di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 e non superiore al 20 per cento alle iniziative di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo.

Qualora le richieste di utilizzo accolte per la fattispecie di operazioni cui alla lettera *a)* non raggiungano il 50 per cento delle disponibilità del fondo potranno essere corrispondentemente ampliati i limiti di intervento di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2».

Art. 8.

Il quarto e il quinto comma dell'art. 7 del decreto sono sostituiti con i seguenti commi:

«Nei casi di iniziative di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 l'importo del finanziamento non può essere superiore al 70 per cento del programma di investimento, comprensivo degli investimenti fissi e delle scorte di materie prime e semilavorate nei limiti previsti dallo stesso art. 2.

Nei casi di operazioni di consolidamento le anticipazioni verranno concesse per un importo massimo pari all'indebitamento a breve termine verso banche e/o enti previdenziali in essere alla data di presentazione della domanda all'istituto finanziatore e comunque risultante dall'ultimo bilancio approvato. In tali casi saranno prioritariamente accolte dagli istituti le operazioni il cui riborso sarà previsto in corrispondenza di un aumento di capitale dell'impresa.

L'importo dei finanziamenti concessi dagli istituti per le iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 2 a valere sulle disponibilità del fondo non può superare l'ammontare complessivo in essere di lire 3 miliardi per ciascuna impresa finanziata».

Art. 9.

Nel decreto, così come modificato ed integrato dal presente decreto, per «mediocrediti regionali» e «istituti» si intendono le società bancarie risultanti dalla trasformazione degli enti originari, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e per le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 2, relativamente ad operazioni destinate esclusivamente alle piccole e medie imprese così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Mediocredito centrale è autorizzato:

a) ad applicare ai mutui a medio termine effettuati ai sensi dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, alle banche nonché all'acquisto di obbligazioni dalle stesse emesse, un tasso, fisso o variabile, pari a quello determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto così come modificato dal precedente art. 3;

b) ad imputare al fondo di cui all'art. 3 della stessa legge, nel limite massimo pari a 15 miliardi annui, gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e il tasso di interesse, fisso o variabile, di cui alla precedente lettera *a)*. In tal caso il tasso finale a carico dell'impresa sarà determinato in base a quanto precisato al dodicesimo comma dell'art. 4 del decreto così come modificato ed integrato dal presente decreto, salvo che per i prestiti partecipativi, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne gli interventi del Mediocredito centrale per le operazioni di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, le condizioni e modalità stabilite nel decreto, così come modificato ed integrato con le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A7911

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 3 novembre 1994.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati alle opere di Melozzo da Forlì e Lattanzio da Rimini, nei rispettivi valori di L. 600 e di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1994 ad opere di Melozzo da Forlì e Lattanzio da Rimini;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicati alle opere di Melozzo da Forlì e Lattanzio da Rimini, nei rispettivi valori di L. 600 e di L. 750.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 600 raffigura l'Annunziata tratta dal dipinto di Melozzo da Forlì, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. Sul francobollo sono riportate le leggende «MELOZZO DA FORLÌ - ANNUNZIATA» e «NATALE '94», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

La vignetta del valore di L. 750 raffigura la Madonna col Bambino, particolare del dipinto «Sacra Conversazione» o «Natività» di Lattanzio da Rimini. Sul francobollo sono riportate le leggende «NATALE '94» e «LATTANZIO DA RIMINI». la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A7913

DECRETO 3 novembre 1994.

Valori e caratteristiche di un francobollo e di un foglietto ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» per il IX centenario della dedicazione della Basilica di San Marco in Venezia, nei rispettivi valori di L. 750 e di L. 1.500.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 5 agosto 1994, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1994, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno un francobollo e un foglietto della serie anzidetta per il IX centenario della dedicazione della Basilica di San Marco in Venezia, in emissione congiunta con le Poste della Repubblica di San Marino;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, congiuntamente con le Poste della Repubblica di San Marino, un francobollo e un foglietto ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» per il IX centenario della dedicazione della Basilica di San Marco in Venezia, nei rispettivi valori di L. 750 e di L. 1500 (il foglietto raccoglie due francobolli di L. 750 ciascuno)

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta del francobollo: mm 40 × 30; formato stampa del francobollo: mm 40 × 30; formato carta dell'appendice: mm 40 × 15; formato stampa dell'appendice: mm 40 × 15; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venti esemplari. La vignetta raffigura la facciata della Basilica di San Marco in Venezia con la scritta «ITALIA» ed il valore «750». Nella parte superiore del francobollo, in una appendice perforata, è riportata la leggenda «IX CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI SAN MARCO IN VENEZIA».

Il foglietto è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 80 × 115; formato stampa: mm 80 × 115; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: un milione di foglietti di cui settecentomila esemplari per le Poste italiane e trecentomila per le Poste di San Marino. Caratteristiche: al centro del foglietto, in un riquadro perforato, sono impressi due francobolli che raffigurano la facciata della Basilica di San Marco in Venezia riprodotta a doppia immagine speculare con le rispettive scritte «ITALIA» e «SAN MARINO» ed i valori «750». Sul retro di ciascuno sono inoltre riportate rispettivamente le scritte «VALIDO POSTALMENTE SOLO IN ITALIA» e «VALIDO POSTALMENTE SOLO A SAN MARINO». Ciascun francobollo ha, nella parte superiore, una appendice perforata su cui è riportata la leggenda «IX CENTENARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI SAN MARCO IN VENEZIA». Sul foglietto figura sul lato sinistro la scritta «SAN MARINO - ITALIA EMISSIONE CONGIUNTA» e su quello destro «ITALIA - SAN MARINO EMISSIONE CONGIUNTA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A7914

DECRETO 3 novembre 1994.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nei valori di L. 600 e di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1994, fra l'altro, di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, due francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nei valori di L. 600 e L. 750.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 600 riproduce il ritratto di Pietro Miliani dell'incisore Francesco Rosaspina, conservato presso l'archivio storico delle Cartiere Miliani-Fabriano. Completano il francobollo le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA» e «PIETRO MILIANI 1744-1817», la scritta «ITALIA» ed il valore «600»; la vignetta del valore di L. 750 raffigura il chiostro del complesso monumentale di San Domenico, sec. XV, sede del Museo della Carta e della Filigrana. Completano il francobollo le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA» e «FABRIANO-CHIOSTRO DI S. DOMENICO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A7915

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Approvazione della convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le banche e della convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le società di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie, in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché assunzione di impegno di spesa per la pubblicazione delle suddette convenzioni tipo. (Deliberazione n. 58000).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» ed in particolare l'art. 5, comma 1, punto *C)* e comma 5, e l'art. 12 relativi ai finanziamenti agevolati alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 di approvazione del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, ed in particolare l'art. 3, comma 2, che subordina l'attuazione delle misure agevolative finanziarie e fiscali del piano alla verifica di compatibilità con la vigente normativa comunitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1993 che integra quanto disposto dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992, al fine di assicurarne la necessaria compatibilità con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento a quelli in favore delle piccole e medie imprese di cui alla direttiva CEE 20 maggio 1992;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 22 settembre 1993 relativa alla legge 2 maggio 1990, n. 102, con la quale è stata assunta la definitiva determinazione sulla procedura ex art. 93.2 del trattato CEE, aperta in data 14 ottobre 1992 nei confronti di talune misure di aiuto previste dalla sopracitata legge;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 49179 del 7 marzo 1994, esecutiva in data del 17 marzo 1994, che approva le modalità e le procedure di erogazione dei finanziamenti, riassunte nel documento «Agevolazioni finanziarie», parte integrante della citata deliberazione;

Vista la nota del 3 agosto 1994, prot. n. 46496, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale lo stesso esprime il proprio benestare al testo definitivo del documento «Agevolazioni finanziarie» secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 102/1990 il quale prevede che, in merito alle modalità ed alle procedure predisposte dalla regione per la concessione dei finanziamenti agevolati alle imprese, si proceda previa intesa con il Ministero dell'industria;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994, esecutiva in data 1° settembre 1994, che approva il testo definitivo, a seguito dell'intesa con il Ministero dell'industria, relativo alle modalità ed alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie, nonché il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande e la relativa modulistica necessaria per la predisposizione della richiesta di contributi da parte dei soggetti interessati;

Visto il paragrafo 6.5 Tab. 3 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992, che prevede lo stanziamento di lire complessive 260 miliardi per l'attuazione delle misure agevolative finanziarie;

Dato atto che risultano disponibili nel bilancio della regione Lombardia per l'anno 1994 lire 35 miliardi necessari quale quota annuale per il finanziamento del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como;

Dato atto inoltre che l'ulteriore fabbisogno di lire 225 miliardi, previsti dal piano, è garantito per gli anni successivi 1995, 1996 e 1997 dai fondi del capitolo 7083 del bilancio pluriennale dello Stato per gli anni 1995, 1996 e 1997 previsti dalla legge finanziaria n. 538 del 24 dicembre 1993;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 102/1990 e dal punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, nonché dal documento sopracitato relativo ai criteri di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie, possono usufruire della concessione dei contributi in conto interessi o in conto canoni le imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi costituite sotto forma di società di capitale, società di persone, società cooperative nonché sotto forma consortile e imprese individuali che realizzino investimenti nel periodo 18 luglio 1987-31 dicembre 1997;

Rilevato inoltre che detti finanziamenti agevolati saranno concessi, per l'erogazione di contributi in conto interessi, dalle banche, e per l'erogazione di contributi in conto canoni, per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del leasing finanziario, da società di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385, indicati dalle imprese interessate nella richiesta dei contributi inoltrata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio;

Considerato che i sopracitati enti concedenti dovranno stipulare apposita convezione con la regione Lombardia;

Visti i testi delle convenzioni tipo da stipularsi con le banche (allegato 1) o con le società di leasing, (allegato 2) composti rispettivamente di n. 8 articoli e n. 9 articoli, allegati alla presente deliberazione e ritenutele adeguate a disciplinare i rapporti tra le parti interessate;

Visto che i rapporti tra la regione Lombardia e le singole banche o società di leasing saranno regolati da specifiche convenzioni stipulate sulla base delle convenzioni tipo allegate alla presente deliberazione, sottoposte all'assenso della giunta regionale;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare le convenzioni tipo allegate al presente atto, da stipularsi tra la regione Lombardia e le banche (allegato 1) o le società di leasing (allegato 2) quali enti concedenti dei sopracitati finanziamenti agevolati;

Ravvisata altresì la necessità di dare ampia informazione dell'approvazione delle suddette convenzioni tipo disponendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nonché suoi quotidiani nazionali;

Atteso che il presente atto è soggetto a controllo ai sensi del decreto legislativo n. 40/1993;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

allegato 1: convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le banche;

allegato 2: convenzione tipo da stipularsi tra la regione Lombardia e le società di leasing iscritte nell'elenco ufficiale dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

di destinare al finanziamento per l'anno 1994 la somma di lire 35 miliardi sui fondi complessivamente disponibili di cui in premessa, per i quali si fa riserva di successivi provvedimenti per l'assunzione dei formali impegni di spesa;

di pubblicare la presente deliberazione e gli atti ad essa allegati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

di pubblicare l'approvazione delle convenzioni tipo come sopra specificate sui quotidiani nazionali «Il Sole 24 ore», «La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «Il Giorno», nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

di impegnare per le pubblicazioni sopra individuate a favore delle sottoelencate agenzie pubblicitarie: Il Sole 24 ore System, via Parabiago, 19 - 20151 Milano, A. Manzoni & C., via Nervesa, 21 - 20139 Milano, RCS Pubblicità, via Scarsellini, 17 - 20161 Milano, S.P.E., via Pirelli, 30 - 20124 Milano, esclusiviste per la pubblicità delle sopracitate testate, e a favore del Poligrafico dello Stato - Ufficio pubblicazioni, via Arenula, 70 - 00100 Roma, la spesa di L. 52.000.000 sul capitolo 1.4.4.2-3646 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta la necessaria disponibilità come risulta dall'allegato referto rilasciato dal Servizio ragioneria;

di procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno dalle agenzie esclusiviste, con le modalità previste dagli articoli 64 e 65 della legge regionale n. 34/1978;

di autorizzare il funzionario delegato del servizio affari economali al pagamento della spesa relativa alla pubblicazione di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di rendicontarla ai sensi della legge regionale n. 57/1979, con l'imputazione sull'impegno del presente atto.

Milano, 11 ottobre 1994

Il presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

ALLEGATO 1

La regione Lombardia (di seguito denominata «regione») codice fiscale n. 80050050154 con sede in via F. Filzi, 22 Milano, legalmente rappresentata dal presidente protempore della giunta regionale o suo delegato sig. ....

e

la banca.................................... (di seguito denominata «banca»), con sede in.................................... codice fiscale ...., iscritta presso la cancelleria del tribunale di...................................... al n. .... registro società, fascicolo .... volume........................, rappresentata dal sig.. nato a .... il.. nella sua qualità di.................................., munito di necessari poteri;

Premesso che:

con legge 2 maggio 1990, n. 102 (di seguito denominata «legge») sono stati previsti interventi diretti alla ricostruzione ed alla rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

in attuazione della «legge» è stato costituito un Fondo regionale destinato — tra l'altro — alla concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti a medio termine erogati da istituti di credito ai sensi dell'art. 12 della «legge»;

con decreto della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 425/022/768 del 1° settembre 1994, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto interessi, previsti dalla succitata «legge», ad imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, costituite sotto forma di società di capitale, società di persone, società cooperative, nonché sotto forma consortile e imprese individuali che realizzino investimenti nel periodo 18 luglio 1987-31 dicembre 1997;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 12 della «legge» presenteranno apposita domanda all'amministrazione provinciale competente per territorio secondo le modalità e nei termini previsti dal bando, parte integrante alla delibera della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994 esecutiva con atto della commissione di controllo n. 425/022/768 del 1° settembre 1994.

Una copia della predetta domanda verrà consegnata dal richiedente anche alla «banca» alla quale è stato o sarà richiesto il finanziamento.

Art. 2.

La giunta regionale, a seguito dell'esame delle domande da parte delle province competenti, delibererà nel minor tempo possibile sulla richiesta di concessione dei contributi e comunicherà alla «banca»

l'elenco delle domande per le quali vi è disponibilità dei fondi (c.d. «lista principale»), risultate immediatamente ammissibili all'applicazione delle agevolazioni, indicando al contempo in una lista separata (c.d. «lista di riserva») le domande accolte ma non immediatamente ammissibili all'applicazione delle agevolazioni in quanto in attesa del reperimento di ulteriori risorse finanziarie.

Per tutti i soggetti indicati in entrambe le predette liste, la regione comunicherà altresì alla banca la quota del finanziamento richiesto risultata ammissibile all'applicazione delle agevolazioni e trasmetterà alla medesima copia della relativa delibera.

Con i soggetti inclusi dalla regione nella sopra citata «lista di riserva» la banca potrà, a sua discrezione, stipulare ed erogare finanziamenti anche al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76.

Qualora il finanziamento con i citati soggetti inclusi nella «lista di riserva» sia stato perfezionato ad un tasso diverso da quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 e successivamente la giunta regionale deliberi lo scioglimento della riserva relativa al reperimento dei fondi, la banca dovrà provvedere a riconvertire la quota di finanziamento ammesso alla agevolazione, a detto tasso di riferimento.

In ogni caso, il contributo agevolativo sarà corrisposto dalla regione anche a fronte delle rate di mutuo già scadute e calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato.

Resta comunque inteso che la concessione del finanziamento da parte della «banca» è sempre subordinata all'esame del merito creditizio, soggetto al suo insindacabile giudizio.

Art. 3.

Il finanziamento avrà durata non superiore a dieci anni, di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

I finanziamenti — per i quali sono state concesse le agevolazioni — saranno regolati a rate semestrali posticipate costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di capitale ed interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 vigente alla data di stipula del contratto.

Art. 4.

Il contributo potrà essere erogato anche a fronte di erogazioni parziali del finanziamento e sarà determinato — per la quota di finanziamento ammessa dalla regione all'applicazione delle agevolazioni — quale differenza tra la rata semestrale di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e la rata prevista in un piano di ammortamento a tasso agevolato pari al 25% del predetto tasso di riferimento.

La banca, per le operazioni erogate e per le quali la giunta regionale abbia già deliberato la concessione delle agevolazioni previste nella presente convenzione, provvederà a richiedere alla regione il pagamento dei contributi negli interessi inviando alla stessa copia del contratto di finanziamento, dichiarazione del beneficiario di avere utilizzato il mutuo, nonché dichiarazione della banca attestante che il programma di investimento è stato realizzato per la parte ammessa ad agevolazione.

Il contributo verrà corrisposto dalla regione alle imprese interessate tramite la banca in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento del finanziamento e la banca liquiderà il contributo ai beneficiari con la stessa valuta riconosciuta dalla regione, verificato il pagamento da parte dei medesimi della corrispondente rata del finanziamento.

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo la banca ne darà tempestiva comunicazione alla regione.

Art. 5.

La corresponsione del contributo cessa, si interrompe e viene sospesa nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa.

Qualora invece, sempre ai sensi delle predette disposizioni normative e regolamentari, il contributo dovesse essere revocato, totalmente o parzialmente, la banca — qualora richiesta — si impegna a prestare la propria opera, d'intesa con la regione e con oneri a carico di quest'ultima, per il recupero nei confronti dei beneficiari delle somme indebitamente percepite.

In tutti i predetti casi di cessazione, interruzione, sospensione o revoca del contributo la banca potrà consentire o meno, a suo insindacabile giudizio, il mantenimento in essere del finanziamento.

Art. 6.

Si dà atto che la corresponsione dei contributi è soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti della esistenza e titolarità dei provvedimenti autorizzativi previsti dalle norme in materia urbanistica ed ambientale per l'esercizio delle attività imprenditoriali per cui è richiesta l'agevolazione.

Sia la regione che la banca hanno il potere, ove lo ritengano opportuno, di controllare presso i beneficiari delle agevolazioni se i programmi di investimento per i quali sono stati concessi i finanziamenti ed i relativi contributi sono stati effettivamente realizzati.

Tutto quanto previsto nel presente articolo costituirà apposita clausola che la banca inserirà nei contratti di mutuo.

Art. 7.

La presente convenzione avrà durata sino al .... con proroga tacita di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.

La cessazione non avrà effetto riguardo alla corresponsione dei contributi deliberati dalla giunta regionale in ordine ai quali la convenzione conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei rapporti in essere.

In caso di controversia relativa alla presente convenzione, qualunque ne sia la natura, foro competente viene designato fin d'ora il foro di Milano.

Art. 8.

Per la registrazione della presente convenzione si richiama il regime fiscale di cui all'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ALLEGATO 2

La regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154 con sede in via F. Filzi, 22 Milano, legalmente rappresentata dal presidente protempore della giunta regionale o suo delegato,

e

la società di leasing..
con capitale sociale versato (non inferiore a 5 miliardi) di L. ....
iscritta presso la camera di commercio di...
al n. .... iscritta nell'elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, codice fiscale .... rappresentata dal sig. ....
nella sua qualità di .... nato a ....
il .... domiciliato, per la carica, a ....,
che in seguito saranno chiamati rispettivamente regione e società;

Premesso che:

con legge 2 maggio 1990, n. 102 (di seguito denominata «legge») sono stati previsti interventi diretti alla ricostruzione ed alla rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

che in attuazione della «legge» è stato costituito un Fondo regionale destinato — tra l'altro — alla concessione di contributi in conto canoni su investimenti con il ricorso alla locazione finanziaria, così come previsto dall'art. 12. comma 7 della «legge»;

che con decreto della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 425/022/768 del 1° settembre 1994, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto canoni, previsti dalla succitata «legge», ad imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi costituite sotto forma di società di capitale, società di persone, società cooperative, nonché sotto forma consortile e imprese individuali che realizzino investimenti nel periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1997;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo in conto canoni su investimenti effettuati con il ricorso alla locazione finanziaria, così come previsto dall'art. 12, comma 7 della «legge», presenteranno apposita domanda all'amministrazione provinciale competente per territorio secondo le modalità e nei termini previsti dal bando, parte integrante alla delibera della giunta regionale n. 56372 del 3 agosto 1994 esecutiva con atto della commissione di controllo n. 425/022/768 del 1° settembre 1994.

Una copia della predetta domanda verrà consegnata dal richiedente anche alla «società» alla quale è stata o sarà richiesta un'operazione di locazione finanziaria.

Art. 2.

La giunta regionale, a seguito dell'esame delle domande da parte delle province competenti, delibererà nel minor tempo possibile sulla richiesta di concessione dei contributi e comunicherà alla «società» la quota dell'investimento richiesto risultata ammissibile all'applicazione del tasso agevolato e trasmetterà alla medesima copia della relativa delibera.

La concessione dell'operazione di locazione finanziaria da parte della «società» è comunque subordinata all'esamee del merito creditizio, soggetto al suo insindacabile giudizio.

Art. 3.

Il contributo in conto canoni è determinato in funzione del tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria ed è calcolato facendo la differenza tra le rate di ammortamento di due mutui, uno al tasso di riferimento e l'altro al tasso agevolato che è stabilito essere pari al 25% del tasso di riferimento stesso, a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e avrà durata pari all'operazione di locazione finanziaria e comunque non superiore a 10 anni.

Art. 4.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico.

Il contributo viene erogato in quote semestrali dalla regione alla società dopo il ricevimento della copia del contratto di locazione finanziaria e del verbale di consegna e dell'indicazione della data di scadenza del primo canone periodico.

La società provvederà a versare al beneficiario l'importo del contributo liquidato con valuta pari a quella di accredito ovvero riconoscendo al medesimo gli interessi dalla predetta data di valuta a quella di effettiva erogazione, da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo alla società.

Art. 5.

Per contratti già stipulati alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, il contributo verrà calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente nel mese di pubblicazione del bando medesimo.

Le quote di contributi riferite a semestri contrattuali già maturati alla data di pubblicazione del bando verranno erogate in unica soluzione.

Art. 6.

In caso di mancato pagamento dei canoni da parte dell'impresa la società è tenuta a comunicare alla regione il non regolare decorso dell'operazione ed a sospendere l'erogazione delle quote di contributo, eventualmente liquidate, fino al momento in cui l'impresa avrà provveduto al pagamento dei canoni insoluti e sempre che detto pagamento interventa entro la scadenza contrattuale dell'operazione.

Qualora l'impresa riprenda i pagamenti entro i termini sopra indicati, la società è tenuta a trasferire le quote di contributo maggiorate di un interesse, per il periodo compreso tra la data di accredito della regione e quella del trasferimento stesso, calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo alla società.

Qualora il contratto venga risolto anticipatamente, ovvero l'impresa non abbia provveduto al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, il contributo verrà riconosciuto dalla regione fino alla data del primo canone non pagato.

in tale ipotesi la società dovrà restituire alla regione, entro novanta giorni dalla risoluzione del contratto o dalla scadenza naturale dello stesso, le quote di contributo non trasferite all'impresa maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo alla società.

Art. 7.

In caso di risoluzione anticipata, totale o parziale, del contratto di locazione finanziaria la società ne darà immediata comunicazione alla regione.

La corresponsione del contributo cessa, si interrompe e viene sospesa nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa.

Qualora invece, sempre ai sensi delle predette disposizioni normative e regolamentari, il contributo dovesse essere revocato, totalmente o parzialmente, la società — qualora richiesta — si impegna a prestare la propria opera, d'intesa con la regione e con oneri a carico di quest'ultima, per il recupero nei confronti dei beneficiari delle somme indebitamente percepite.

In tutti i predetti casi di cessazione, interruzione, sospensione o revoca del contributo la società potrà consentire o meno, a suo insindacabile giudizio, il mantenimento in essere dell'operazione di locazione finanziaria.

Art. 8.

La presente convenzione avrà durata sino all'estinzione delle operazioni agevolate.

Qualora una delle parti intendesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale dovrà darne disdetta all'altra parte almeno quattro mesi prima a mezzo raccomandata A.R.

La cessazione non avrà effetto riguardo alla corresponsione dei contributi deliberati dalla giunta regionale in ordine ai quali la convenzione conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei rapporti in essere.

In caso di controversia relativa alla presente convenzione, qualunque ne sia la natura, foro competente viene designato fin d'ora il foro di Milano.

Art. 9.

Per la registrazione della presente convenzione si richiama il regime fiscale di cui all'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA

SETTORE PROGR. BILANCIO CONTR. GESTIONE

Servizio ragioneria

(Deliberazione n. 58000 dell'11 ottobre 1994)

Registrazione impegno di spesa

Esercizio 1994, capitolo 1.4.4.2 003646, competenza.

Oggetto capitolo: contributi statali per gli oneri di gestione dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina.

Dotazione L. 3.629.625.000.

Disponibilità a impegnare L. 3.520.870.214.

Area di intervento. Anno di riferimento. Codice progetto.

Visto per la registrazione dell'impegno n. 94/008051 L. 52.000.000.

Oggetto impegno: pubblicazione su quotidiani e *Gazzetta Ufficiale* schema di convenzione tipo per concessione agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 102/90. (Il Sole 24 ore System, RCS pubblicità, A. Manzoni e C., S.P.E.); cod. terr. 1000003; pluriennale per quote per anni 1 pluriennale per quote costanti per anni 1 disponibilità residua a impegnare L. 3.468.870.214.

Milano, 24 ottobre 1994

Il dirigente

94A7917

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 20 aprile 1994, senato accademico seduta del 18 luglio 1994, consiglio di amministrazione seduta del 26 luglio 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 febbraio 1994;

Vista la ministeriale del 15 marzo 1994, prot. n. 976;

Decreta

che a parziale integrazione e modifica del decreto rettorale n. 2239 del 4 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1994, viene riordinato il diploma universitario in statistica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 342. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti diposizioni di legge. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 343. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 351, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di 8.

Art. 344. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella II dell'ordinamentodidattico universitario, annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica.

Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella II dell'ordinamento didattico universitario annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 345. — Il piano di studi del corso di diploma univesitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di quindici annualità e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali in numero di 5, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 351, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

uno dell'area probabilità;

due dell'area statistica;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 346. — La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi compresi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o lli differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 347. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica, possono essere svolti, coordinando, moduli didatici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare

la categoria, e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 345 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 348. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 349. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata,' maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 350. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 345, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dall'area demografica;

una dell'ara statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografica, statistica sociale e statistica biomedica.

Art. 351. — Sono discipline attivabili nel corso di diploma universitario di statitica:

AREA MATEMATICA:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria ed algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

AREA PROBABILITÀ:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA-ECONOMICA:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

AREA STATISTICA AZIENDALE:

analisi di mercato;

controllo statistico della qualità;

statistica aziendale;

statistica industriale.

AREA DEMOGRAFICA:

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale,

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rivelazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

AREA STATISTICA SOCIALE:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

rilevazioni statistiche e quantità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sociale.

AREA STATISTICA BIOMEDICA:

antropometria;

biometria;

epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica medica e biometria;

statistica per l'ambiente;

statistica sanitaria.

AREA INFORMATICA:

Sottoarea - Informatica di base:

basi di dati;

fondamenti di informatica;

intelligenza artificiale;

sistemi informativi;

basi di dati e sistemi informativi;

informatica generale;

linguaggi di programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:

statistica computazionale;

gestione di basi di dati economici;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

AREA RICERCA OPERATIVA:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

AREA ECONOMICA:

Sottoarea - Analisi economica:

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:

economia applicata;

economia del lavoro;

politica economica;

programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:

analisi costi-benefici;

economia dell'ambiente;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica;

economia sanitaria;

scienze delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

economia agraria;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

pianificazione economica territoriale;

geografia della popolazione;

geografia economica;

geografia politica ed economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE:

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle aziende di assicurazione;

economia degli intermediari finanziari;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

AREA GIURIDICA:

diritto di famiglia;

diritto privato dell'economia;

istituzioni di diritto privato;

diritto commerciale;

diritto delle assicurazioni;

diritto commerciale internazionale;

diritto degli intermediari finanziari;

legislazione bancaria;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

istituzioni di diritto pubblico;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

sociologia del diritto;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale.

AREA SOCIOLOGICA:

Sottoarea - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

politica sociale;

sociologia;

sociometria;

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:

sociologia della comunicazione;

sociologia della famiglia;

sociologia dei servizi sociali;

relazioni industriali;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia dello sviluppo;

sociologia economica;

sociologia industriale;

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della divianza.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE:

antropometria;
biometria;
metotologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Palermo, 22 novembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A7932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Veneto, Basilicata e Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 20, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Giannuzzi dott. Elio è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 21, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Del Vecchio dott. Cosimo è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 22, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe De Luca dott. Giulio Cesare è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise a decorrere dal 1° ottobre 1994.

94A7933

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994 è stato conferito alla dott.ssa Giuseppina Galfo, medico incaricato, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

94A7920

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 dicembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1633,40
ECU	1979,68
Marco tedesco	1039,06
Franco francese	301,34
Lira sterlina	2547,29
Fiorino olandese	927,96
Franco belga	50,519
Peseta spagnola	12,355
Corona danese	265,14
Lira irlandese	2508,90
Dracma greca	6,724
Escudo portoghese	10,123
Dollaro canadese	1178,50
Yen giapponese	16,293
Franco svizzero	1229,51
Scellino austriaco	147,62
Corona norvegese	238,16
Corona svedese	216,40
Marco finlandese	335,06
Dollaro australiano	1270,30

94A8036

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 57/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Fivizzano. — Durante l'occupazione nemica, la città di Fivizzano opponeva al tedesco invasore la fiera resistenza dei suoi figli, accorsi in gran numero nelle formazioni partigiane. Assai dura e sanguinosa fu la lotta contro le barbarie. Sul campo dell'onore caddero trentatre partigiani; numerose le case distrutte, gli incendi e saccheggi di vastissime proporzioni; feroci le rappresaglie; quattrocentouno le vittime innocenti, durante i rastrellamenti. Il popolo di Fivizzano seppe offrire alla Patria, per la sua rinascita, per la sua indipendenza e la libertà un grande tributo di sacrificio e di sangue. — Fivizzano, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 24 ottobre 1994, n. 58/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Anzola dell'Emilia. — Custode di fiere tradizioni contadine, il comune di Anzola dell'Emilia, durante la dittatura fascista, ha dimostrato, a costo di rappresaglie e persecuzioni, la sua volontà di riscatto dalle misere condizioni di vita cui i suoi abitanti erano costretti. Nel periodo di occupazione nazifascista, ha partecipato attivamente alla Resistenza con il concorde sostegno della sua cittadinanza, uomini e donne. Nei numerosi scontri armati, i suoi partigiani hanno dimostrato valore e sprezzo del pericolo, infliggendo al nemico perdite rilevanti e provocando, con ardimentosi atti di sabotaggio, scompiglio e disordine nelle sue linee di rifornimento. Elevato esempio di amore per la Patria e la libertà. — Anzola dell'Emilia, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

94A7936

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, sulla proposta del Ministro della difesa, il regio decreto 3 febbraio 1941, con il quale è stata conferita la Croce di guerra al valor militare al primo av. mot. Busciemi Vittorio per l'atto di valore compiuto nel Mediterraneo Centrale il 10 luglio 1940, deve intendersi rettificato nella parte relativa al nominativo. La Croce di guerra al valore militare deve intendersi conferita al primo av. mot. Buscemi Vincenzo, nato a Niscemi il 30 giugno 1915.

94A7938

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1994 concernente autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Milano, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è stato integrato il decreto ministeriale 11 ottobre 1994 con il quale la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata a conseguire l'eredità Carollo Anna, con l'indicazione del vincolo di destinazione a favore della sezione provinciale di Roma dell'ente medesimo.

94A7934

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla miscelazione, all'imbottigliamento in contenitori di vetro e in PET e alla conservazione della denominazione dell'acqua minerale «Fonte Gaudianello Monticchio».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 992 del 28 settembre 1994, la ditta Monticchio Gaudianello S.p.a., con sede in Melfi, strada statale n. 401 km 9+826, è stata autorizzata:

a miscelare l'acqua delle sorgenti denominate 11V - 16V - 350 - 20V, nelle proporzioni dell'11,40% 11V - 11,40% 16V - 9,1% 350 - 68,20% 20V;

ad imbottigliare la stessa in contenitori di vetro della capacità di cl 50 e cl 100 e in PET con capacità di cl 50 e cl 150;

a conservare la denominazione «Fonte Gaudianello Monticchio».

94A7923

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Stemma 8 S.r.l., in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 3610 del 2 agosto 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Stemma 8 S.r.l., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Stazione n. 21, partita IVA 02232850285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Grand Hotel», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Meneghini Giancarlo.

94A7924

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università della Tuscia di Viterbo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

«Ragioneria generale ed applicata» presso la facoltà di economia e commercio;

«Laboratorio di fisica generale» presso la facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A7983

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, riguardante: «Regolamento recante il riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1994).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 52, all'art. 11 (Abrogazione), comma 1, dove è scritto: «1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,», si legga: «1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68, *ultimo comma*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,...».

94A7940

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1994 concernente: «Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Lucca». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo periodo del dispositivo, secondo rigo, dove è scritto: «... nei comuni di *Garfagnana* e Forte dei Marmi.», leggasi: «... nei comuni di *Castiglione di Garfagnana* e Forte dei Marmi ...».

94A7941

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1994 concernente: «Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale "A" della provincia di Firenze». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 40 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo periodo del dispositivo, secondo rigo, dove è scritto: «... nei comuni di Fiesole, *Fiorenzuola*, Castelfiorentino ...», leggasi: «... nei comuni di Fiesole, *Firenzuola*, Castelfiorentino ...».

94A7942

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1994 concernente: «Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Padova». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 72 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo periodo del dispositivo, secondo rigo, dove è scritto: «... nei comuni di Carmignano di Brenta, Legnaro, *Marlara*, ...», leggasi: «... nei comuni di Carmignano di Brenta, Legnaro, *Merlara*, ...».

94A7943

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1994 concernente: «Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Vercelli». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 104 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo periodo del dispositivo, secondo rigo, dove è scritto: «... nei comuni di Cigliano, Coggiola, *Mongrado*, ...», leggasi: «... nei comuni di Cigliano, Coggiola, *Mongrando*, ...».

94A7944

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 3 0 9 4 *

L. 1.300